Le novità

1
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 15 comma 1 lett. f)
Esclusione delle sanzioni amministrative tributarie (capoverso 1.9.1) per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili

2
TERMINI DI DECADENZA
Capoverso 1.9.2-bis
Riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento per i soggetti in adempimento collaborativo.
Come per l'esclusione delle sanzioni amministrative, la misura dei termini di decadenza non scatterà qualora si siano registrati casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente

3
SANZIONI PENALI TRIBUTARIE
Capoverso 1.9.2
Prevista l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali

4
LE NOVITÀ SALIENTI
Il quadro d'insieme
Le misure per l'istituto della cooperative compliance sono positive per le imprese più grandi, in virtù dalla disapplicazione delle sanzioni e della riduzione dei termini di accertamento che agevola la certezza dei rapporti.
L'esclusione dei reati penali, nel caso di dichiarazione infedele, è un elemento che può inoltre incrementare l'attrattività dell'Italia verso i soggetti esteri

L'adempimento collaborativo cancella le sanzioni tributarie

Delega fiscale

Ridotti di almeno due anni i termini di decadenza per l'attività di accertamento

L'amministrazione punta a controlli i ex ante anziché a verifiche ex post

Alessandro Germani

Nella discussione sulla delega fiscale sono stati accolti, in commissione al Senato, alcuni emendamenti per ciò che concerne il regime dell'adempimento collaborativo, che prevedono l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, unitamente alla riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

A ciò si aggiunga anche l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele. Vediamo dunque di cosa si tratta e cosa comporta.

Il regime dell'adempimento collaborativo è uno dei perni della legge delega per ciò che concerne le imprese più grandi, unitamente al concordato preventivo biennale per le minori che in base alle modifiche del Senato fa ora leva su una rivisitazione degli Isa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 luglio). Ma la scommessa per le imprese più grandi è quella di puntare a un approccio ex ante anziché a verifiche e defaticanti contenziosi ex post. Ciò allargando la platea delle imprese interessate, fino ad arrivare a quelle con ricavi o volume di affari sopra 100 milioni di euro. Dando peraltro rilievo all'impostazione contabile delle stesse, tanto più se possono beneficiare di meccanismi di certificazione da parte dei professionisti. In questo ambito, l'esperienza fino a oggi della cooperative compliance ha insegnato che è centrale l'adozione di un valido sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework). Ma da più parti si è sempre fatto riferimento alla necessità che per questi soggetti ci fosse una completa disapplicazione delle sanzioni, come elemento premiale.

Che è poi quanto si sperimenta anche in altri ambiti laddove vengono introdotti meccanismi ex ante di compliance che possono garantire una penalty protection. Si pensi all'esperienza della documentazione di transfer pricing o, più di recente, di quella di patent box.

Di conseguenza all'articolo 15 comma 1 lettera f) viene sostituito il capoverso 1.9.1 prevedendo «l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente».

Ciò significa che all'interno di uno schema di cooperative compliance in cui i rischi siano comunicati preventivamente, vi sia un efficiente sistema di misurazione degli stessi, compresa un'adeguata certificazione del rischio fiscale per ciò che concerne l'aderenza ai principi contabili, il tutto porterà alla completa disapplicazione delle sanzioni. Ma non basta, perché viene anche aggiunto il capoverso 1.9.2-bis che, nelle medesime circostanze, prevede altresì che i termini di accertamento per i soggetti in adempimento collaborativo siano ridotti di almeno due anni.

Il trittico di disposizioni viene completato poi dalla riscrittura del punto 1.9.2 onde prevedere l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.

Il quadro d'insieme del passaggio in commissione al Senato per l'istituto della cooperative compliance è chiaro oltreché positivo a livello dei meccanismi di incentivazione delle imprese più grandi. Infatti, la spinta a pratiche di sano e cooperativo dialogo ex ante è amplificata dalla disapplicazione delle sanzioni. A ciò si aggiunga €anche la riduzione dei termini di accertamento per le imposte dirette ed indirette che agevola la certezza dei rapporti. L'esclusione dei reati per fsattispecie di dichiarazione infedele è un elemento che può incrementare l'attrattività del paese verso i soggetti esteri, perché fino a oggi lo spauracchio di denunce alla procura della Repubblica in caso di superamento delle soglie su questioni spesso valutative di certo non ha aiutato lo sviluppo del sistema Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTRATA IN VIGORE
Dopo l'ok della Camera del 12 luglio, il Ddl delega per la riforma fiscale è approdato in Senato